



COMUNE DI LIMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza XXV Aprile – 98030 Limina (ME) Tel. 0942.726055 – Fax 0942.726023

www.comune.limina.me.it

Email: sindaco@comune.limina.me.it - PEC: protocollo@pec.comune.limina.me.it

ORDINANZA SINDACALE N° 34 del 02/08/2024

Oggetto: Regolamentazione orari e rumori delle attività artigianali e commerciali. Estate 2024.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991, concernente i limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, viene stabilito che le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, sono sottoposte all'autorizzazione del Sindaco;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Novembre 1999, n. 215, fissa in 95 db il limite massimo di pressione sonora consentita alla data odierna per tutti i pubblici esercizi.

VISTO:

- L'art 659 del Codice Penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
- l'art. 9, comma 1, della legge 447 del 26.10.1995 che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione totale o parziale di determinate attività.

CONSIDERATO:

- che si rende necessario ed indifferibile provvedere a tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale;
- l'alto valore che il silenzio e la quiete rivestono per i turisti italiani e stranieri che abitualmente soggiornano nel nostro centro.

RICORDATO:

- che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuta la regolare licenza (bai-, ristorante, pizzeria, pub, ecc.).

VISTO:

- il contenuto dell'ordinanza 4/2014;
- il disposto dell'art. 38 della Legge 142/90;
- il disposto dell'art. 9 della Legge 447/95;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

Avvalendosi dei poteri attribuiti dalla legge ed in particolare dall'art. 38 della Legge n. 142/90, nella qualità di Ufficiale di Governo ed Ufficiale di Pubblica Sicurezza

ORDINA

Per tutte le motivazioni sopra esposte, le quali si intendono qui integralmente trascritte e riportate, l'adozione, in via con tingibile ed urgente, dei provvedimenti appresso indicati a partire dal 05/08/2024:

1. **E' fatto divieto ai proprietari ed ai gestori dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e comunque di ogni locale di ristoro esistente sul territorio comunale, l'emissione di suoni attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici muniti di impianto di amplificazione con emissione superiore a 80 db.**
2. **E' consentito l'intrattenimento musicale non amplificato elettronicamente, con l'uso di soli strumenti a corda e pianoforti, nella Piazza G. Marconi e altre piazze comunali, dalle ore 21,00 alle ore 00,00; nelle rimanenti zone del territorio comunale l'intrattenimento musicale, anche amplificato elettronicamente, dalle ore 21,00 alle ore 01,00 del giorno seguente.**
3. **Dopo le ore 01.00 è vietato qualunque tipo di diffusione sonora e con qualsiasi tipo di strumento: sono fatte salve particolari eventi o ricorrenze, preventivamente autorizzate, nonché tutte le manifestazioni promosse dal Comune.**
4. **Nei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e comunque in ogni locale di ristoro esistente sul territorio comunale, è consentita l'emissione di suoni attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici muniti di impianto di amplificazione, con emissione non superiore a 80 db, osservando gli orari di cui al punto 3, a condizione che i diffusori siano orientati verso l'interno dei locali di cui trattasi.**
5. **Le attività rumorose (es. laboratori di artigiani, cantieri di lavoro che utilizzano macchinari rumorosi quali martelli pneumatici - ruspe - escavatori - impastatrici e macchine per l'edilizia in genere, incluse tutte le altre attività artigiane) sono consentite dal 05 Agosto al 31 Agosto e.a. soltanto dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00. Nei casi di pericolo o di eventi eccezionali, è ammesso operare previa autorizzazione comunale.**
6. **Non è consentita la diffusione di musica underground, discoteca o ballo in genere, salvo autorizzazione da parte della competente autorità, utilizzando a tal fine lo spazio di pertinenza ai locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**
7. **Nel mese di Agosto su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale effettuata con apparecchi amplificatori.**
8. **Chiunque violi quanto disposto dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 ad € 5.000,00.**

Gli agenti di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare e/o integrare la presente ordinanza in qualunque momento e modo ritenga necessario ed opportuno.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza:

Al Comando di Polizia Municipale - SEDE.

Alla Stazione Carabinieri di Limina.

Ai Commissariato di P.S. di Taormina.

Infine, dispone la notifica del presente atto ai gestori e/o proprietari di locali pubblici e/o attività artigianali; La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nei luoghi pubblici del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 02/08/2024



Il Sindaco
Dott. Filippo Ricciardi